



COMUNE DI GIOVINAZZO

PROVINCIA DI BARI

ORDINANZA N. 103

IL COMANDANTE LA P.M.

CONSIDERATO che nel quartiere compreso tra Via De Turcolis, Via Molfetta e Lungomare Marina Italiana, oltre alla presenza dei siti abitativi, esistono anche quelli turistico-commerciali, che nel periodo estivo e nei fine settimana invernali, sono motivo di incremento considerevole del volume di traffico sia veicolare che pedonale, con ripercussioni e difficoltà nel regolare svolgimento della circolazione stradale anche nelle vie perpendicolari e parallele comprese nella predetta maglia stradale con notevole disagio e pericolo per i pedoni;

RILEVATO che tale assetto della circolazione stradale comporta, per effetto dell'aumento del traffico veicolare che si registra sia nel periodo estivo che in quello invernale, evidenti fattori di rischio sia per il flusso della circolazione veicolare che per gli utenti deboli della strada (pedoni, ciclisti, diversamente abili ecc.);

RITENUTO di dover meglio disciplinare in via sperimentale la circolazione e la sosta veicolare per la salvaguardia di detto quartiere affinché si possa assicurare un'efficace garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare nella maglia stradale suddetta e valutate le motivazioni afferenti esclusivamente alla circolazione e sicurezza stradale;

VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 Codice della strada e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 5,6,7,14,37, 38 e 158 del D. Lgs 30/04/1992, n. 285;

VISTO l'art. 77 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

VISTO l'art. 4.3 e 5.1 della Direttiva 24/10/2000 Ministero dei LL.PP.;

VISTA la Delibera di G.M. n. 98 dell'1/07/2008;

VISTO l'art. 109 del D.L.gs 267 del 18/08/2000;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 3 del 30/11/2007;

A prevenzione di eventuali eventi dannosi a cose e persone e per assicurare un'efficace garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare nel succitato quartiere,

ORDINA

1. Istituire, in via sperimentale, dal mese di luglio 2008 al 31 dicembre 2008 una **ZONA A TRAFFICO LIMITATO dalle ore 20,30 alle ore 02,00** nell'area compresa tra le sottoelencate vie e Piazze:

Piazza Porto (inclusa), Lungomare Marina Italiana, Via De Turcolis (inclusa), Via Molfetta, Piazza Vittorio Emanuele lato Est e lato Nord così come meglio individuata e delimitata dal tratteggio in grassetto della cartografia allegata.

2) L'accesso nella Zona a Traffico Limitato è vietato a tutti i veicoli a motore esclusi quelli autorizzati, ai veicoli di soccorso, alle ambulanze, ai mezzi degli addetti alle Forze dell'Ordine, Enel, Telecom, VV.FF. ed ai veicoli di diversamente abili;

3) Sono esclusi dal divieto di accesso alla Z.T.L., con possibilità di sosta all'interno della stessa con le modalità appresso specificate, i veicoli privati singolarmente autorizzati, rientranti nelle seguenti categorie:

Autovetture di proprietà dei residenti nella Z.T.L. e di esercenti attività professionali commerciali e produttive con sede nella predetta zona, operanti nelle ore predette;

4) Sono altresì escluse dal divieto di accesso nella Z.T.L. ma senza facoltà di sosta all'interno della stessa (salvo breve fermata) i veicoli privati singolarmente autorizzati, delle seguenti altre categorie:

Autovetture di proprietà dei possessori di locali per il ricovero del mezzo o deposito insistenti nella Z.T.L.;

5) La sosta all'interno della Z.T.L. è consentita, ai veicoli autorizzati, esclusivamente negli spazi di parcheggio individuati dalla segnaletica orizzontale e verticale.

STABILISCE

Che venga apposta la segnaletica stradale prevista dal C.d.S. e dal R.d.E., per la disciplina di quanto su ordinato.

AVVERTE

Che qualsiasi danneggiamento ad elementi di arredo urbano, ovvero manufatti stradali che possa essere arrecato, per effetto della presente Ordinanza venga reso noto ed indennizzato a questa Amministrazione Comunale da parte del responsabile.

Che a norma dell'art. 3 comma 4 Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza l'interessato potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Puglia, nei termini di 120 (centoventi) giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/10/1993, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29/07/1993.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio di questo Comune. La notifica a:

- Comando Stazione Carabinieri;
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Comando Vigili del Fuoco;
- ASL/BA (postazione 118);
- Comando Guardie Campestri;

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento vigilando sulla segnaletica e sul rispetto delle prescrizioni ed obblighi imposti dallo stesso.

Chiunque viola le norme contenute nella presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Dalla Residenza Municipale 5 Agosto 2008

IL COMANDANTE LA P.M.
Avv. Celestina BARILE

